

Spett.le
Commissione Viabilità e Trasporti
del Comune di Latina

Oggetto: piano sosta

Esprimiamo soddisfazione per il lavoro che sta svolgendo l'amministrazione comunale insieme all'opposizione sulla rivisitazione di un piano sosta che appariva ai più contrario a legislazione, giurisprudenza e buon senso comune.

In particolare apprendiamo che l'amministrazione stia finalmente per adottare un riequilibrio tra parcheggi liberi e a pagamento tra l'altro previsto per legge e sancito dalla ormai nota Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116/2007 e in merito a cui il GdP di Latina ha annullato numerose contravvenzioni.

Ci pare di capire però che l'amministrazione abbia tralasciato alcune importanti questioni che, ponendoci in un ottica collaborativa, illustriamo brevemente di seguito:

1) E' necessario uniformare l'operato dei ausiliari del traffico della società privata a legislazione e giurisprudenza.

In base ad una semplice determina dirigenziale, infatti, abbiamo visto in questi anni all'opera i vigilini di Urbani elevare un gran quantità di multe per una svariata molteplicità di tipologie di infrazione ben al di fuori della loro competenza e quindi elevate in maniera del tutto illegittima.

La questione, al contrario, è ormai stata definita da tempo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con Sentenza n.5621/09 del 9 marzo 2009 (all.1) che ha sancito che: "Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure connesse nell'area oggetto di concessione".

2) E' necessario riprendere in mano da parte dell'amministrazione la riscossione monetaria dei parcometri.

Non è pensabile infatti che il privato gestore possa aver accesso diretto ai parcometri e introitare egli stesso l'intero importo per poi devolverne una percentuale al comune.

Considerato che il ricavo comunale è stato assai più basso del previsto, considerato anche che i controlli da parte della amministrazione sono quasi sempre pressoché inesistenti, possono sorgere, come in realtà sorgono, legittimi dubbi sulla effettiva rispondenza di quanto introitato direttamente dal privato e la conseguente giusta corresponsione economica al comune.

3) E' necessario prevedere già nel bando di gara il pagamento della TOSAP da parte della società aggiudicataria in accordo a quanto stabilito Corte di Cassazione Sentenza n. 13008 del 21 maggio 2008 e Sentenza n. 15850/11 del 19/07/2011 (all.2) che ha sancito che l'occupazione di un area pubblica da parte di un concessionario privato va assoggettata a tassazione integrando la gestione del parcheggio un attività economica lucrativa inquadrabile in un esercizio di impresa.

4) E' necessario prevedere già nel bando di gara il pagamento della TIA da parte della società aggiudicataria in accordo a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sentenza n. 15851/11 del 19/07/2011 (all.3) che ha sancito che il gestione della sosta a pagamento è tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani. Le precedenti decisione della Cassazione, già precedentemente confermate anche dal Tar Lazio, sono di pubblico dominio e dovrebbero essere di conoscenza anche da parte di codesta amministrazione, considerato anche che riguardano un contenzioso promosso dalla Formia Servizi spa contro il Comune d Formia, in provincia di Latina.

5) Infine occorre istaurare un efficiente e costante controllo sull'operato della società privata che gestisce un servizio pubblico di tale importanza.

In questi anni abbiamo visto infatti strisce blu dipinte nei punti più impensabili, in curva, a ridosso di incroci e passi carrabili, sulle strisce pedonali, persino sopra le fermate degli autobus, in contrasto con il CdS e in eccedenza a questo previsto dal bando stesso.

Abbiamo anche visto Urbania corrispondere l'importo dovuto al Comune una tantum quasi fosse un elemosina benché lo avesse già incassato autonomamente dai parcometri, e senza nemmeno l'applicazione delle giuste sanzioni contrattualmente previste.

E' chiaro quindi che senza i dovuti controlli da parte dell'amministrazione, tutti gli sforzi compiuti per migliorare qualsiasi di piano sosta, qualsiasi bando di gara, perdono ogni significato.

Per quanto riguarda la questione economica, invece, ci riserviamo di interessare la Corte dei Conti alla scadenza contrattuale di Urbania.

Con la speranza di aver contribuito ad apportare degli spunti interessanti di riflessione per una valutazione più accurata nel merito del piano sosta oggetto di studio da parte di codesta rispettabile amministrazione, inviamo cordiali saluti.

Latina, 22.09.2012

Allegati:

All.1: Sentenza Corte di Cassazione a S.U. n.5621/09 del 09/03/2009

All.2: Sentenza Corte di Cassazione n. 15850/11 del 19/07/2011

All.3: Sentenza Corte di Cassazione n. 15851/11 del 19/07/2011

Comitato Bugia Blu

Pres. ing. Massimo de Simone

V.Pres. Avv. Gianmichele Niglio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 9 marzo 2009, n. 5621
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11904-2004 proposto da:

COMUNE DI PARMA (00162210348), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ADRIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

P. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIGLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. GIORGIO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2169/2003 della GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata il 09/01/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI; udito l'Avvocato Adriano ROSSI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo Il Comune di Parma ha proposto ricorso, basato su di un solo motivo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Parma del 6.1.2004, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da M. P. avverso verbale di accertamento della polizia municipale della stessa città, redatto su indicazione degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella zona in questione, relativo all'infrazione di cui all'art. 7, 1° e 4° comma, del Codice della strada, per sosta vietata, peraltro nella zona oggetto di concessione di parcheggio a pagamento; resiste con controricorso il P. ed entrambe le parti hanno presentato memoria.

L'opposizione era stata accolta sulla base di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la violazione era stata accertata da una operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che non rivestiva ad personam la qualità di ausiliario del traffico e in secondo luogo in quanto l'art. 17, 132° comma, della legge n° 127 del 1997, conferisce al personale dipendente dal concessionario funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto della concessione e che dette aree, considerato il disposto dell'art. 7, 6° e 7° comma, andavano individuate in quelle evidenziate da righe blu e da corrispondente segnaletica verticale ed in quelle che costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio e non sull'intera area oggetto della concessione. Investita di tale questione, la II Sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al sig. primo Presidente, per l'eventuale rimessione della stessa alle SS. UU., avendo rilevato l'esistenza di un contrasto tra la lesi secondo cui la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (artt. 7, 1° comma e 157, 5°, 6° e 8° comma del Codice della strada) commesse nelle aree

comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass. Sez. I, nn° 7336 del 7.4.2005, 7979 del 18.4.2005, 8593 del 26.4.2005 e, da ultimo, 18186 del 18.8.2006) e quella secondo cui il potere dell'ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta la sosta deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass. sez. II, nn° 9287 del 20.4.2006, 20558 del 28.9.2007 e sez. I, n° 4173 del 22.2.2007). Nell'imminenza della discussione di fronte a queste Sezioni unite, il Comune di Parma ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con Funico, articolato, motivo su cui si basa il presente ricorso, il Comune di Parma affronta sia il profilo attinente alla mancata attribuzione ad personam della qualità di ausiliario del traffico, all'operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che aveva rilevata l'infrazione, sia quella della estensione dei poteri esperibili dai dipendenti della società concessionaria nell'ambito delle aree oggetto della concessione.

Poiché peraltro sia l'uno che l'altro profilo sono astrattamente idonei a sorreggere, ciascuno da solo, la decisione impugnata, appare opportuno affrontare la questione su cui si è formato il denunciato contrasto.

Il Comune ricorrente si basa sulla tesi che potrebbe essere definita più ampia, atteso che considera conferito agli ausiliari del traffico il potere di accertare qualunque violazione in materia di sosta nell'area soggetta a concessione, in ragione del fatto che la concessionaria è direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, ai rispetto dei limiti e dei divieti vigenti al riguardo, in quanto qualsiasi violazione andrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite.

Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n° 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

La legge 23 dicembre 1999, n° 488, all'art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs. 30 aprile 1992, n° 285, art. 12, comma 1, lett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile.

Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate, che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. n° 157 del 2001).

Peraltro, l'art. 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (art. 12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all'esercizio

di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 7.4.2005, n° 7336). Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzione di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai fini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può essere conferita anche la competenza a disporre «rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c) e d) (art. 68, comma 3, cit), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o in seconda fila.

Il legislatore, nel disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.

La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette all'art. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell'eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se sussistente, non giustificerebbe l'estensione dell'applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.

Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch'essi concordare con la tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell'altro. Da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).

Poiché tale ratio decidendi, adottata dal giudice di pace di Parma a sostegno della sentenza qui impugnata, con cui ha accolto l'opposizione del P., è idonea a sostenere da sola la decisione adottata, l'ulteriore questione sollevata in ricorso ed afferente alla sussistenza o meno in capo all'operatrice TEP, della nomina ad ausiliario dei traffico ad personam, risulta assorbita. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

In ragione della sussistenza del rilevato contrasto giurisprudenziale, ora soltanto risolto, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.

Cassazione Civile Ord. n. 15850 del 19-07-2011

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

"La società XXXX propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 373/39/08, emessa in data 14-5-2008, depositata in data 16-6-2008, che in riforma della sentenza della CTP di Latina, respingeva il ricorso della società avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di XXXX per il pagamento della TOSAP riferita all'anno 2005, in relazione alle aree demaniali e di proprietà comunale concesse in uso alla società dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori.

Il Comune resiste con controricorso. Con il primo motivo deduce violazione del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), artt. [38](#) e [39](#).

Sostiene che la gestione di parcheggio in area non recintata, ma aperta alla utilizzazione indiscriminata da parte degli automobilisti senza alcun potere di controllo da parte del gestore non realizza, contrariamente all'assunto della CTR, sottrazione di superficie all'uso pubblico. Sostiene inoltre che essendo la ricorrente una società a prevalente capitale pubblico, senza autonomia nella determinazione delle tariffe, la attività svolta non si differenzia da quella che avrebbe svolto il Comune ove avesse gestito in proprio il servizio, non verificandosi così il presupposto della tassa. Con il secondo motivo, assume vizio di motivazione sostenendo che la sentenza non aveva fatto distinzione alcuna tra la ipotesi in cui il parcheggio avvenga in area recintata o con accesso regolamentato, in cui si verifica occupazione o detenzione dell'area stessa da parte del gestore del servizio, e quindi sussiste il presupposto per la imposizione, e quella in esame, in cui l'area destinata a parcheggio era sulla pubblica via e quindi aperta "a tutti indiscriminatamente" e pertanto non poteva parlarsi di sottrazione del suolo all'uso pubblico da parte del gestore.

Il primo motivo non pare fondato. In materia, vi è giurisprudenza consolidata della Corte, (Sent, n. 18550 del 2003, n. 28003 del 2008) secondo cui "in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), artt. [38](#) e [39](#), il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità. Ne consegue che l'occupazione di un'area pubblica, destinata a parcheggio dall'ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all'area posseduta,... atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo, esercitando egli, con la gestione del parcheggio, una tipica attività d'impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo" Ne consegue che anche in relazione ad un uso limitato di aree pubbliche, che tuttavia si traduca in un vantaggio per il concessionario del servizio, sussiste il presupposto della imposizione.

Anche il secondo motivo non pare condivisibile. L'assunto del contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare nemmeno in fatto fondato. L'area stradale destinata a parcheggio con appositi "stalli" dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all'"uso indiscriminato" della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all'uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l'area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all'uso specifico e limitato dell'area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa.

Ne consegue che il concessionario del servizio è "detentore dell'area, che viene effettivamente sottratta all'uso pubblico, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione".

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune di XXXX, che liquida in complessivi Euro XXXX, di cui Euro XXX per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Corte di Cassazione

Ordinanza n. 15851 del 19/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere

Dott. PARMEGGIANI Carlo - rel. Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FO. SE. SPA (OMESSO), in persona dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLUDIO 1, presso lo studio dell'avvocato RAUL SCAFFIDI ARGENTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati DE FELICE CLAUDIO, LIGUORI FIORENZO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE di FORMIA (OMESSO), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ANGELONI 4, presso lo studio dell'avvocato FALZONE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 371/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 14/05/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI; e' presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

La societa' Fo. Se. s.p.a. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 371/39/08, emessa in data 14-5-2008, depositata in data 16-6-2008, che in riforma della sentenza della CTP di Latina, respingeva il ricorso della societa' avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Formia per il pagamento della TARSU riferita all'anno 2005, in relazione alle aree demaniali e di proprieta' comunale concesse in uso alla societa' dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori.

Il Comune resiste con controricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 62, comma 2 e del comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 63, concludendo con il seguente quesito di diritto: " dica la Corte se il gestore del servizio della sosta a pagamento sia qualificabile come detentore e/o occupante ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 15

novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 2 e pertanto, se per le aree ubicate lungo la pubblica via utilizzabili da qualsiasi utente sia o meno dovuta dal medesimo gestore la tassa sui rifiuti solidi urbani."

Con il secondo motivo deduce violazione delle stesse norme sotto diverso profilo, ovvero con riferimento al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 63, comma 2 e conclude con il seguente quesito: " dica la Corte se per la previsione di cui all'articolo 63, comma 3 bis del Decreto Legislativo, consenta o meno la imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico del gestore del servizio della sosta a pagamento su arre ricadenti nella pubblica via e come tali soggette alla pubblica ed indiscriminata fruizione". Con il terzo motivo, assume vizio di motivazione sostenendo che la sentenza non aveva fatto distinzione alcuna tra la ipotesi in cui il parcheggio avvenga in area recintata o con accesso regolamentato, in cui si verifica occupazione o detenzione dell'area stessa da parte del gestore del servizio, e quindi sussiste il presupposto per la imposizione, e quella in esame, in cui l'area destinata a parcheggio era sulla pubblica via e quindi aperta "a tutti indiscriminatamente" e pertanto non poteva parlarsi di occupazione o detenzione del suolo da parte del gestore.

I motivi di diritto paiono inammissibili per violazione dell'articolo 366 bis c.p.c., in quanto i quesiti di diritto sopra riportati, peraltro di identico contenuto, (per cui il secondo nemmeno e' conforme alla censura evidenziata in motivazione) risolvendosi in quesiti astratti privi di ogni riferimento alla "regula iuris" adottata nella sentenza impugnata (basata peraltro su un presupposto di fatto diverso) sono inidonei alla definizione del tema controverso (v. Cass. n. 28054/08).

Peraltro, l'assunto di fondo della contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare fondato. L'area stradale destinata a parcheggio con appositi " stalli" dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non e' sottoposta all'"uso indiscriminato" della generalita' dei cittadini, ma anzi e' sottratta all'uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l'area quando gli stalli non sono occupati, e' fatto irrilevante rispetto all'uso specifico e limitato dell'area stessa, a cui nessuno e' autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa.

Ne consegue che il concessionario del servizio e' " detentore" dell'area, per cui non vi e' alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione."

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune di Formia, che liquida in complessivi euro 5.000,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.